



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE GLI INCENTIVI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'EDILIZIA ED ALL'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI DA PARTE DEL MUNICIPIO DI LUMINO

Art. 1. Base legali di riferimento

Sono richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge edilizia ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne);
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂;
- la Legge cantonale sull'energia e il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia.

Art. 2. Campo di applicazione

Il Comune di Lumino riconosce:

- a. un contributo minimo di CHF 500.- o pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione, della notifica o della procedura di annuncio quando trattasi di installazione di impianti fotovoltaici, ma al massimo di CHF 1'000.- per caso, a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio comunale.
- b. un contributo pari alla metà del costo del noleggio mensile, per il primo anno, dei contatori presso AMB (Smart Meter) necessari per la messa in funzione di una comunità di auto produzione e autoconsumo di elettricità fotovoltaica.

Per la definizione del limite massimo del sussidio fa eccezione quanto prescritto dall'articolo 4.

Per ogni stabile verranno riconosciuti sussidi per un importo massimo di CHF 1'000.- ogni tre anni.

Art. 3. Beneficiari

Coloro che realizzano nuove costruzioni o risanano edifici esistenti a basso tenore energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Lumino. Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- stufa o camino a legna con alto grado di rendimento a complemento del riscaldamento;
- pompa di calore o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- installazione di impianti di accumulo (batterie) per lo stoccaggio dell'energia solare
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento.

Art. 4. Raddoppio del contributo

Il contributo all'art. 3, lett. a viene raddoppiato se l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove: 42 kWh/mq anno, per abitazioni costruite prima del 1990: 80 kWh/mq anno.



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Art. 5. Richiesta di contributo

Alla domanda di costruzione, alla notifica o alla procedura di annuncio deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative agli articoli 3 e 4 e un preventivo dei costi.

Il calcolo per il risparmio energetico dovrà essere allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (2001).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 6. Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.

Art. 7. Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali.

Art. 9. Modalità di versamento del contributo

Al momento del rilascio del certificato di collaudo e/o abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del contributo calcolato secondo l'articolo 2.

Art.8. Fondo a disposizione

Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde alla cifra esposta a preventivo.

Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo.

Art. 10. Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente Ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 11. Entrata in vigore

La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella del 23 aprile 2014 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righetti

6533 Lumino, 15 febbraio 2022

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 16 febbraio al 18 marzo 2022.
È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.